

Proroghe ad ampio spettro per l'attività di riscossione

di **Giancarlo Marzo, Corrado Gallo**

*Focus del 01 dicembre 2020*

**Il protrarsi dell'emergenza epidemiologica ha allargato le maglie della congiuntura economica negativa dell'ultimo semestre, ragion per cui il Governo è nuovamente intervenuto adottando misure maggiormente contenitive all'attività di riscossione esattoriale. Con il Decreto Legge 20 ottobre 2020, n. 129 (Decreto Riscossioni) infatti, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i termini di notifica delle cartelle esattoriali originariamente previsti in scadenza entro il 15 ottobre 2020. Stand by per i pignoramenti di stipendi e salari fino al 31 dicembre 2020 e proroga biennale ai concessionari per i termini di notifica delle cartelle esattoriali in scadenza nel 2020.**

*SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Proroga sospensione dei termini di versamento dei carichi - 3. Proroga dei termini di notifica - 4. Dilazioni di pagamenti - 5. Sospensione dei pignoramenti - 6. Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a 5.000 euro - 7. Conclusioni*

## [Decreto Legge 20 ottobre 2020, n. 129](#)

### 1. Premessa

Il protrarsi dell'emergenza epidemiologica ha allargato le maglie della congiuntura economica negativa dell'ultimo semestre, ragion per cui il Governo è nuovamente intervenuto adottando misure maggiormente contenitive all'attività di riscossione esattoriale.

Con il [Decreto Legge 20 ottobre 2020, n. 129 \(Decreto Riscossioni\)](#) infatti, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i termini di notifica delle cartelle esattoriali originariamente previsti in scadenza entro il 15 ottobre 2020. *Stand by* per i pignoramenti di stipendi e salari fino al 31 dicembre 2020 e proroga biennale ai concessionari per i termini di notifica delle cartelle esattoriali in scadenza nel 2020.

Le nuove misure fanno seguito a quelle introdotte nei mesi scorsi, in materia di riscossione, dal [D.L. n. 18/2020](#) (cd. "Decreto Cura Italia"), dal [D.L. n. 34/2020](#) (cd. "Decreto Rilancio") e dal [D.L. n. 104/2020](#) (cd. "Decreto Agosto").

### 2. Proroga sospensione dei termini di versamento dei carichi

L'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Riscossioni dispone la proroga del termine di cui all'[art. 68, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#) ("Decreto Cura Italia"). In particolare, vengono **sospesi i termini dei versamenti** in scadenza nel periodo di sospensione 8 marzo – 31 dicembre 2020 (inizialmente in scadenza il 15 ottobre 2020 secondo quanto disposto dal Cura Italia), relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

I versamenti soggetti a sospensione dovranno essere effettuati **in unica soluzione** entro il **31 gennaio 2021**. La norma in esame non prevede il rimborso delle somme già versate.

### 3. Proroga dei termini di notifica

L'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. in commento dispone, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione, la proroga di **dodici mesi** del termine di cui all'[art. 19, comma 2, lettera a\), del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112](#), relativo alla **perdita del diritto al discarico** a favore del concessionario della riscossione. Proroga annuale anche per i termini di decadenza e prescrizione, **in scadenza nell'anno 2021**, per la notifica delle cartelle di pagamento. Discorso a parte per quanto attiene ai termini di decadenza e prescrizione **in scadenza nell'anno 2020** per la notifica delle cartelle di pagamento, per i quali il Decreto Riscossioni dispone l'applicazione dell'[art. 12, comma 2, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159](#), in virtù del quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, previdenziali e degli agenti della riscossione con sede nei territori dei Comuni colpiti da eventi eccezionali "*per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione*" sono prorogati fino al **31 dicembre del secondo anno successivo** alla fine del periodo di sospensione.

### 4. Dilazioni di pagamenti

Le modifiche introdotte dal decreto di ottobre contemplano, altresì, i **piani di dilazione in essere durante il periodo di sospensione** (8 marzo-31 dicembre 2020). Al riguardo, l'art. 1 sopra citato prevede che, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 nonché ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di dilazione inoltrate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'[art. 19, comma 3, lettere a\), b\) e c\), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#) (ossia, la decadenza automatica dal beneficio della rateazione, l'immediata ed automatica riscossione in unica soluzione

dell'intero importo a ruolo e l'impossibilità di rateizzare il carico) si determinano in caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive (in luogo delle cinque ordinariamente previste).

Niente di nuovo, invece, sul fronte **definizioni agevolate**. Per i contribuenti decaduti dai benefici previsti da "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE", per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate **scadute nel 2019**, resta valida la possibilità, introdotta dal [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#) (Decreto Rilancio), di richiedere la dilazione dei pagamenti (ai sensi dell'[art. 19 del D.P.R. n. 602/1973](#)) per le somme ancora dovute.

Resta fissata al 10 dicembre 2020 la data di pagamento delle rate relative alla "Rottamazione-ter" e al "Saldo e stralcio" **in scadenza nel 2020**. In caso di versamento effettuato oltre il 10 dicembre 2020 (non è prevista la "tolleranza" di 5 giorni di cui all'[articolo 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018](#)) la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

## 5. Sospensione dei pignoramenti

L'art. 1, comma 2 del decreto in commento prevede, inoltre, il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Di conseguenza, fino al **31 dicembre 2020**, le somme soggette a pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, a decorrere dal 1° gennaio 2021 riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore e, dunque, la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito. Restano salvi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. Le somme acquisite dall'agente della riscossione anteriormente a tale data non saranno soggette a rimborso.

Dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 sono **sospese** anche le **azioni di recupero cautelari ed esecutive** relative ai carichi affidati all'agente della riscossione e, pertanto, fino a tale ultima data, l'Agenzia non procederà all'iscrizione di fermi amministrativi o di ipoteche. Una volta cessati gli effetti della sospensione, solo dal 1° gennaio 2021, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l'Agenzia potrà riattivare le procedure cautelari ed esecutive.

## 6. Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a 5.000 euro

Sono altresì interrotte, durante il periodo di sospensione, le verifiche di inadempienza cui le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute ai sensi dell'[art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973](#), prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (**19 maggio 2020**) recante tale previsione normativa, l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'[art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973](#): riguardo alle somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno, quindi, potuto procedere al pagamento in favore dei relativi beneficiari.

## 7. Conclusioni

Se da un lato le misure introdotte scongiurano momentaneamente (e solo parzialmente) la ripresa delle attività di riscossione, dall'altro, l'introduzione da parte del Decreto Rilancio di una indiscriminata

proroga biennale dei termini di prescrizione e decadenza attribuisce all'agente della riscossione un vantaggio considerevole, atteso che a differenza dei primi, i termini decadenziali non sono soggetti ad interruzione. La norma in commento che, di fatto, introduce un'importante deroga all'art. 3 dello **Statuto dei Contribuenti** - in virtù del quale "*i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati*" - è, dunque, destinata a far discutere in quanto appare oltremodo sbilanciata in senso sfavorevole al contribuente.